

## Tribunale Catanzaro, Sez. I, Sent., 07/01/2025, n. 8

SEPARAZIONE DEI CONIUGI › In genere

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nella persona dei signori (...) dott.ssa (...) dott.ssa (...) - Giudice rel./est. dott.ssa (...) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. (...) del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi, vertente

TRA

(...) (c.f. (...)), elettivamente domiciliat (...), presso lo studio dell'Avv. (...) che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, RICORRENTE

E

(...) (c.f. (...)) elettivamente domiciliat (...)/A, preso lo studio dell'Avv. (...) che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; RESISTENTE

NONCHÈ Pubblico Ministero -in sede (...)

### Svolgimento del processo

1. Con ricorso iscritto in data 18 febbraio 2022 (...) adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa a carico del marito per aver causato - con la propria condotta - la crisi irreversibile del rapporto coniugale ed il venir meno della comunione materiale e spirituale.

In particolare, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio in (...) il 24 aprile 2000 con (...) in costanza del quale erano nati due figli: (...) (nato in (...) data (...)) e (...) (nato l'(...)) - deduceva che il "tracollo definitivo" del matrimonio, in un primo tempo caratterizzato da un clima familiare di serenità e di affetto, era stato cagionato unicamente dal comportamento del (...) che, oltre ad aver trascurato la famiglia per dedicarsi con sempre maggiore impegno allo sport del tennis (che da semplice hobby, era divenuto il suo principale ed esclusivo interesse), aveva violato il dovere di fedeltà.

La ricorrente esponeva, infatti, che durante il matrimonio (...) aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna, con la quale - una volta abbandonata la casa coniugale - aveva intrapreso un rapporto di convivenza. Relazione la cui scoperta aveva cagionato nella (...) una profonda sofferenza.

Fatte tali premesse, (...) chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito in capo al coniuge; l'obbligo a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento della medesima e dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, mediante versamento di un assegno mensile complessivo di Euro

900,00 (di cui Euro 400,00 per i figli ed Euro 500,00 per la moglie), oltre al 100% delle spese straordinarie necessarie per la prole.

Domandava, altresì, l'assegnazione in suo favore della casa familiare, il riconoscimento del diritto a percepire una quota del TFR che verrà liquidato al (...) al terminare del proprio percorso lavorativo, nonché la suddivisione in pari misura tra i coniugi della polizza assicurativa sulla vita intestata esclusivamente al (...) ma "alimentata in costanza di matrimonio da entrambi".

1.1. Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 27 ottobre 2022, si costituiva in giudizio (...) impugnando e contestando le avverse deduzioni e richieste, in quanto destituite di fondamento.

Per quanto di suo interesse il resistente censurava la ricostruzione dei fatti operata da (...) nel ricorso introduttivo, deducendo che il rapporto di coniugio aveva iniziato lentamente e progressivamente a deteriorarsi a causa del comportamento della moglie "già pochi anni dopo il matrimonio" e, precisamente, da quando - una volta ottenuto dal resistente il trasferimento della propria sede di lavoro - era iniziata "la condivisione quotidiana della vita coniugale".

Esponneva, in particolare: 1) che le prime "piccole discussioni ed incomprensioni" si erano manifestate sin dall'anno 2011 ed erano state causate principalmente dalla gestione del lido (...), sito in (...) (di cui i coniugi erano comproprietari, benché le licenze di esercizio "per mere opportunità finanziarie" risultassero intestate a (...) ed alla sorella) e dalla continua ingerenza della famiglia di origine della moglie; 2) che "nel 2016 il matrimonio era già finito" a causa dei comportamenti che la (...) assumeva nei confronti del marito, spesso umiliato e denigrato da quest'ultima anche alla presenza dei figli, parenti ed amici; 3) che in occasione dell'ennesimo litigio, all'esito del quale il (...) aveva deciso di pernottare a casa della propria madre "per evitare discussioni ancora più accese", la ricorrente "gli comunicava che le proprie valigie erano già pronte e di abbandonare la casa coniugale, pretendendo persino che gli lasciasse le chiavi di casa in suo possesso"; ed infatti, tutti gli effetti personali del resistente si trovavano ancora presso l'abitazione familiare, atteso che la (...) non solo rifiutava di consegnarli, quanto sosteneva "averli finanche bruciati"; 4) che, all'esito della separazione, la ricorrente si era altresì "accaparrata" dello stabilimento balneare, dalla stessa locato a terzi per una somma presumibilmente maggiore di quella offerta dal (...) pari ad Euro 20.000,00 annui; 5) che la frequentazione con la sig.ra (...) era iniziata nell'estate dell'anno 2019, "quando ormai il sig. (...) viveva presso l'abitazione della madre ed il rapporto con la coniuge poteva considerarsi irrimediabilmente concluso per l'assoluta intransigenza della ricorrente", la quale - a sua volta - aveva iniziato una relazione "subito dopo la separazione dal marito, una relazione con il sig. (...) Procopio"; 6) che, nonostante la fine del rapporto matrimoniale, il (...) aveva continuato a far accreditare il proprio stipendio sul conto corrente cointestato con la (...) al fine di consentire alla stessa di provvedere al pagamento degli oneri mensili, tra cui "alcuni debiti contratti durante il matrimonio ed alcuni scaturiti dall'attività del (...) accredito che veniva, tuttavia, sospeso nel mese di gennaio dell'anno 2022, allorquando il resistente apprendeva che la moglie, pur avendo prelevato l'intera retribuzione, non aveva provveduto al pagamento delle rate relative ai debiti suddetti.

Infine, contestava sia la fondatezza dell'avversa domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire una quota del TFR spettante al resistente, che quella volta ad ottenere la divisione al 50% della polizza assicurativa sulla vita; quest'ultima, peraltro, oggetto di separato giudizio pendente dinanzi al Tribunale di (...) ed iscritto al n. di RG 1468/2022. (...) n. (...)/2022 - (...)

Fatte tali premesse, (...) rassegnava le proprie conclusioni chiedendo che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito della stessa a carico della ricorrente; l'assegnazione a quest'ultima della casa adibita a residenza familiare in ragione della convivenza dei figli, non ancora economicamente autonomi, per il mantenimento dei quali si dichiarava disponibile a versare un assegno mensile di Euro 200,00 per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie.

Domandava, inoltre, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla moglie e che venisse posto a carico di entrambi i coniugi il pagamento sia delle rate del finanziamento contratto con la (...) per l'acquisto di un terreno in comunione, che quello contratto con (...) per l'acquisto della vettura in uso al figlio (...) 1.2. All'udienza presidenziale del 10 novembre 2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il (...) invitava parte ricorrente alla produzione della documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni ed elencata nel decreto di fissazione dell'udienza medesima.

Alla successiva udienza del 15 marzo 2023, su richiesta del difensore del resistente, il (...) riservava la decisione sui provvedimenti temporanei ed urgenti, previa concessione alle parti di termine per il deposito di note difensive.

Quindi, con ordinanza del 28 marzo 2023, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava alla ricorrente la casa familiare e poneva a carico di (...) l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il solo mantenimento dei figli, la somma mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici (...) di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, nominava il G.I. e fissava per la comparizione e trattazione del procedimento l'udienza del 13 luglio 2023. Udienza differita al 12 settembre 2023 in ragione della coeva pendenza del c.d. "periodo cuscinetto". 1.3. Depositate le rispettive memorie integrative, con le quali le parti insistevano nelle rispettive deduzioni, richieste e conclusioni, all'udienza predetta celebrata in modalità cartolare venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex [art. 183](#), comma 6, c.p.c.

Con ordinanza del 2 gennaio 2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 dicembre 2023, sostituita anch'essa ai sensi dell'[art. 127 ter](#) c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, il G.I. disponeva (...) n. (...)/2022 - l'acquisizione da parte di entrambi i coniugi della documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni (o, in difetto di presentazione, autocertificazione sostitutiva relativa agli anni indicati), ivi compresa quella inerente all'attività lavorativa svolta dalle parti e copia delle ultime tre buste paga, unitamente ad autocertificazione analitica relativa ai beni immobili e beni mobili registrati di cui essi risultavano proprietari o contitolari, ai saldi attivi dei conti correnti bancari accessi, alla natura, all'importo ed alla durata di eventuali prestiti contratti con istituti bancari e/o società finanziarie, nonché all'eventuale titolarità di imprese o quote societarie. Quindi, rinviava la causa per la produzione suddetta e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 marzo 2024.

Differita per i medesimi incumbenti all'udienza celebrata in modalità cartolare del 4 giugno 2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'[art. 190](#) c.p.c. con Provv. dell'8 luglio 2024.

## Motivi della decisione

2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione giudiziale sia fondata e meritevole di accoglimento.

Ed invero, dalle risultanze processuali emerge inequivocabilmente che tra i coniugi è intervenuta una profonda e grave crisi coniugale che, secondo ogni ragionevole previsione, esclude ogni ragionevole e concreta possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto coniugale costituisce l'indispensabile presupposto.

Sorregge tale convincimento il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, da cui è possibile evincere il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale e, di conseguenza, l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza.

Conseguentemente, rilevata la sussistenza delle condizioni richieste dall'[art. 151](#) c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe. 3. Non appare, invece, fondata la domanda di addebito della separazione promossa dalla ricorrente che, pertanto, deve essere respinta.

E' doveroso rammentare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che "La

dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, (...) ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (così civ.18074/2014; [Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006](#), Rv. 589896).

Come, dunque si evince dal principio di diritto consacrato nelle citate sentenze, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla violazione consapevole e volontaria dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'[art. 143](#) c.c. a condizione, tuttavia, che tra l'inadempienza suddetta e il fallimento del rapporto di coniugio sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di prova rigorosa nell'ambito del giudizio di separazione. Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.

In tali termini si è ormai da diverso tempo espressa uniformemente la Suprema Corte che sull'inosservanza degli obblighi derivanti dal matrimonio e sull'efficacia causale dell'inadempienza rispetto alla fine del matrimonio, pone l'accento sulla particolare gravità della violazione, sulla capacità della stessa di determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sull'onere probatorio gravante a tal fine sul coniuge richiedente l'addebito, ribadendo che "In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza" (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).

Principio di diritto ancor più recentemente affermato con l'ordinanza n. (...) del 2023, con cui la Suprema Corte ribadisce che "grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antiorità della (...) crisi matrimoniale ([Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059](#); [Cass. 19/02/2018 n. 3923 08/06/2023 n. 16169](#) del 2023)".

Sulla violazione dell'obbligo di fedeltà, inoltre, appare doveroso citare l'Ordinanza n. 3923 del 19 febbraio 2018 con la quale la Suprema Corte ribadisce ancor più nello specifico che "(...) sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antiorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà".

Dall'insieme, dunque, delle citate pronunce rese in materia non può che ricavarsi che nessun addebito della separazione può essere pronunciato dal giudice laddove questo accerti, mediante un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi coniugali e la crisi matrimoniale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Orbene, trasfondendo tali principi nella fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che la domanda di addebito della separazione promossa da (...) debba essere rigettata, atteso che questa - oltre ad essere

stata genericamente dedotta - è rimasta del tutto sfornita di riscontro probatorio, non avendo la ricorrente dimostrato che il fallimento del matrimonio sia stato inequivocabilmente ed esclusivamente cagionato dalla condotta infedele del coniuge.

Quantunque, infatti, la (...) affermi che il rapporto coniugale sia naufragato per il comportamento del coniuge, il quale - oltre ad aver trascurato la famiglia per dedicarsi nel tempo libero allo sport del tennis - avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna, dall'istruttoria della causa non è emersa né la prova di dette condotte, né che queste abbiano causato la crisi irreversibile del matrimonio, imputabile piuttosto ad un progressivo venir meno dell'affectio coniugalis.

Ed invero, il Collegio non può non rilevare come le circostanze dedotte dalla ricorrente, oltre ad essere rappresentate in maniera del tutto generica, essendo omissivo anche il minimo riferimento spaziotemporale che avrebbe altrimenti consentito - quanto meno da un punto di vista cronologico - di stabilire l'inizio della relazione affettiva tra il coniuge e la nuova compagna, non sono sorrette da alcun valido ed adeguato riscontro probatorio, sia sotto il profilo della loro effettiva verifica che sotto il profilo del nesso causale.

Inoltre, la circostanza all'uopo eccepita da controparte e relativa al fatto che il matrimonio - entrato in crisi fin dal 2011 - è definitivamente naufragato nell'anno 2016 e, dunque, circa tre anni prima che il resistente intraprendesse una relazione affettiva con un'altra persona, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, che nulla ha dedotto ed allegato in merito.

A ciò deve aggiungersi che neppure le circostanze dedotte nella prova per interpellato ed in quella testimoniale (entrambe rigettate con l'ordinanza del 2 gennaio 2024) avrebbero consentito di raggiungere la prova della esclusiva responsabilità in capo al resistente della crisi coniugale, atteso che i capitoli di prova articolati dalla ricorrente risultano essere stati formulati in maniera altrettanto generica e/o valutativa o vertenti su circostanze ininfluenti ai fini della decisione. Questi, in particolare, oltre ad essere privi di qualsivoglia riferimento spazio-temporale, non contengono alcun riferimento a fatti ed episodi ben specifici ed individuati e sono quasi tutti articolati in modo da far deporre i testi non già su determinate circostanze ma su valutazioni ed apprezzamenti personali.

Dalle deduzioni e dalle allegazioni delle parti si evince piuttosto che la crisi che ha determinato l'irreparabile ed insanabile rottura del rapporto coniugale sia stata causata da una progressiva, quanto reciproca disaffezione delle parti che ha portato queste ultime a distaccarsi affettivamente, facendo venir meno la comunione d'intenti e rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Lo stesso allontanamento di (...) dalla casa adibita a residenza familiare, verificatosi all'esito dell'ennesimo litigio tra i coniugi - per come dedotto da parte resistente e non contestato dalla (...) - risulta essere la conseguenza e non già la causa della rottura del venir meno del legame affettivo. Ne consegue che nessun addebito della separazione può imputarsi a carico del coniuge per tale fatto, atteso che - per consolidato orientamento giurisprudenziale - "in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali" (cfr. [Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11032 del 24/04/2024](#)).

In assenza, dunque, di riscontri o altri elementi probatori comprovanti la violazione del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio e la sussistenza del nesso causale tra il comportamento del coniuge ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente non può che essere rigettata. 4. Parimenti, deve ritenersi destituita di fondamento la domanda di addebito della separazione promossa da (...) nei confronti della moglie.

Ed invero, quantunque il resistente deduca che la crisi irreversibile del matrimonio sia stata causata dal comportamento dispotico della (...) la quale avrebbe - in violazione degli obblighi posti dall'[art.143](#)

c.c. - "per circa 10 anni" costretto il resistente a subire "le angherie della moglie, i suoi sotterfugi, le sue continue umiliazioni davanti agli occhi di tutti" (figli, parenti ed amici) - tali circostanze, oltre ad essere descritte in maniera del tutto vaga e generica, senza alcun riferimento a fatti ed episodi specifici e determinati, non risultano sorrette da alcun valido ed adeguato riscontro probatorio, sia sotto il profilo della loro effettiva verifica che sotto il profilo del nesso causale.

Al pari della ricorrente, infatti, anche la prova per testi articolata dal resistente con la seconda memoria istruttoria (rigettata con la medesima ordinanza) non avrebbe consentito di ritenere provata l'esclusiva riconducibilità della crisi irreversibile al comportamento consapevole e volontario assunto dalla (...) in violazione ai doveri derivanti dal matrimonio e la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta a questa addebitata e la intollerabilità della convivenza: ed invero, i capitoli di prova articolati con la seconda memoria istruttoria risultano essere formulati in maniera generica e/o valutativa o vertenti su circostanze ininfluenti ai fini della decisione.

Questi, in particolare, benché facciano riferimento a litigi avvenuti tra i coniugi, sono del tutto sganciati da qualsivoglia contesto spaziotemporale, non essendo collegati a fatti ed episodi determinati e sono quasi tutti articolati in modo da far deporre i testi non già su determinate circostanze ma su valutazioni ed apprezzamenti personali.

Non avendo, dunque, il resistente assolto al proprio onere probatorio, per non aver questi dimostrato la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte della moglie e la sussistenza del nesso causale tra il comportamento di quest'ultima ed il verificarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda di addebito proposta da (...) non può che essere rigettata.

Come sopra detto, dalle stesse deduzioni delle parti emerge che l'irreversibilità della crisi che ha portato alla rottura definitiva del rapporto coniugale è stata causata da un graduale allontanamento affettivo delle parti. 5. Per quel che concerne la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la corresponsione mensile da parte dell'altro coniuge di una somma di denaro, pari ad Euro 500,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento, non appare superfluo rammentare che l'[art. 156](#) c.c. statuisce che il giudice, nel pronunciare la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al proprio mantenimento, a condizione che il richiedente non disponga di adeguati redditi propri. (...)à di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

La ratio della norma deve rinvenirsi nel fatto che la separazione personale, differentemente da quanto accade in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula la permanenza del vincolo coniugale, sicché - per pacifica giurisprudenza - "i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'[art. 156](#) c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Corte appello di Ancona sez. II, del 18 luglio 2023, n.1128).

In tali termini si è espressa la Suprema Corte ribadendo che "(...) l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'[art. 156](#) c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale" ([Cass. 12196/2017](#); [Cass. 17098/2019](#); [Cass. 5605/2020](#) e [Cass. 22616/2022](#))" (Cassazione civile sez. I, 20/06/2023).

Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il (...) deve tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre circostanze e di "tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi" (cfr. Cass. Civ. n. (...)/2022).

Ed invero, "Ai fini della determinazione del mantenimento tra coniugi in caso di separazione, è necessario considerare tutte le potenzialità derivanti dalla situazione patrimoniale complessiva dei coniugi, al fine di garantire alla parte più debole il mantenimento del proprio standard di vita precedente, compatibilmente con le capacità economiche dell'altro coniuge. Inoltre, è importante che le richieste di mantenimento siano supportate da documentazione specifica e non generica, al fine di consentire una valutazione accurata da parte del giudice" (cfr. [Cassazione civile sez. I, 10/04/2024, n.9708](#)).

Ancor più recentemente la Suprema Corte - soffermatasi sui criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge nella fase della separazione - ribadisce che "La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915-2007)" (cfr. [Cass. Civile sez. I, 18/09/2024, n.25055](#)). (...) per consolidato indirizzo giurisprudenziale, sul coniuge richiedente l'assegno di mantenimento l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento: ed invero, "in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'[art. 156 c.c.](#), pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo" (cfr. Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021).

Alla luce dei richiamati principi di diritto, il Tribunale ritiene che la domanda avanzata dalla richiedente sia infondata e debba essere, pertanto, rigettata atteso che (...) non solo nulla ha dimostrato, com'era suo preciso onere, in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, quanto ha reiteratamente omesso di depositare la documentazione reddituale e patrimoniale all'uopo richiesta in corso di causa, sia dal (...) del Tribunale all'esito dell'udienza del 10 novembre 2022 (ed analiticamente indicata con il provvedimento di fissazione dell'udienza presidenziale), sia dal G.I. con l'ordinanza del 2 gennaio 2024, con la quale veniva espressamente disposta l'acquisizione di: "1) copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o, in difetto di presentazione, autocertificazione sostitutiva relativa agli anni indicati); 2) ogni documentazione, comunque, relativa all'attività lavorativa svolta dalle parti e copia delle ultime tre buste paga; 3) autocertificazione analitica relativa ai beni immobili e beni mobili registrati di cui sono proprietari o contitolari, ai saldi attivi dei conti correnti bancari accessi, alla natura, all'importo ed alla durata di eventuali prestiti contratti con istituti bancari e/o società finanziarie, nonché all'eventuale titolarità di imprese o quote societarie".

In altri e più chiari termini, non solo la ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, avendo del tutto omesso di dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento, quanto non ha neppure specificamente contestato quanto eccepito da controparte in merito alla ricorrenza di fatti impeditivi all'accoglimento della domanda.

Ed invero, a fronte della circostanza dedotta dal ricorrente relativa alla titolarità in capo alla stessa del lido balneare "(...)" sito nel Comune di (...) ed alla concessione in locazione dello stesso a terzi, la (...) ha unicamente prodotto il contratto di affitto di ramo d'azienda (registrato in (...) il 21 giugno 2022 al n. 3252, Serie (...) ed iscritto nel Registro delle (...) di (...) il 28 giugno 2022, prot. (...)), dal quale si evince che la ricorrente - titolare della società "(...) s.n.c. di (...) & C." - ha concesso in affitto alla società "F. Società a responsabilità limitata semplificata" il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di stabilimento balneare e servizi annessi, esercitato nel locale sito in (...) denominato "(...)", dietro pagamento di un canone di affitto complessivo pari ad Euro 21.000,00 (cfr. contratto di affitto di ramo di azienda riversato in atti).

La ricorrente, inoltre, risulta proprietaria di un terreno cointestato con il coniuge, sito nel Comune di (...) ed identificato al foglio (...), part.lla (...) (cfr. nota di deposito del 20 gennaio 2023).

Non risulta, invece, gravata da oneri economici.

Le allegazioni e la documentazione riversata in atti, unitamente al comportamento processuale della ricorrente - che ha omesso di produrre quella necessaria a stabilire le condizioni economiche effettive ed attuali - consentono, dunque, di ritenere che (...) disponga di adeguati mezzi propri che le consentono di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. (...) invece, dipendente della società "(...) s.r.l." con mansioni di "caricatore" percepisce un reddito annuo medio di Euro 24.000,00 ed è proprietario, oltre che dall'abitazione della casa familiare e del terreno in comproprietà con la (...) anche di un secondo terreno sito nel Comune di (...) ( busta paga, CU e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). Questi risulta, inoltre gravato da un finanziamento contratto con la (...) il 9 aprile 2019 per l'acquisto di un'autovettura in uso al figlio (...) della durata di mesi 84, per il quale corrisponde una rata mensile di Euro 252,00.

Non si deve tener conto, invece, né del finanziamento contratto con la (...) essendo lo stesso venuto a scadere il 2 aprile 2024, né delle spese che il resistente afferma di dover affrontare "nel prossimo futuro", trattandosi di esborsi meramente eventuali e non supportati da idoneo riscontro probatorio.

Alla luce, dunque, della complessiva valutazione della situazione economico-reddituale e patrimoniale dei coniugi e considerato, da un lato, che la ricorrente non ha dimostrato né di aver goduto in costanza di matrimonio di un tenore di vita particolarmente elevato e, dall'altro, che la stessa risulta essere economicamente autosufficiente e, dunque, tutt'altro che sprovvista di adeguati mezzi economici, il Collegio ritiene che nulla debba riconoscersi in capo alla stessa a titolo di assegno di mantenimento.

6. Quanto alle statuizioni da assumere nell'interesse dei figli, (...) e (...) nati in costanza di matrimonio, rispettivamente in data (...) e (...), il Collegio rileva anzitutto che essendo questi maggiori di età, nessuna statuizione debba essere assunta in ordine all'affidamento, al collocamento e all'esercizio del diritto di visita da parte del (...) quale genitore non stabilmente convivente con essi, la cui frequentazione non può che essere rimessa alla libera volontà delle parti e dei figli. 6.1. Per quel che concerne, invece, il loro mantenimento, non essendo nessuno di essi economicamente indipendente, il Tribunale ritiene che debba porsi in capo al resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici (...) pari a complessivi Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascuno di essi).

Giova rammentare che l'[art. 337 ter](#) c.c. prevede l'obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito fino a che questi ultimi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica. Trattasi, invero, di un obbligo che grava sui genitori per il solo fatto di averli generati, che prescinde, per pacifica giurisprudenza, anche dallo stato di occupazione

lavorativa dei genitori medesimi.

Per quel che concerne il mantenimento dei figli maggiori di età, l'art. 337 septies stabilisce, in particolare, che "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico" che, salvo diversa determinazione del (...) è versato direttamente all'avente diritto.

La Suprema Corte di Cassazione si è diverse volte espressa sulla questione inerente al mantenimento dei figli maggiorenni, enunciando il seguente principio di diritto: "l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori" ([Cass. civile sez. I, 13/10/2021, n.27904](#)).

Ciò non significa che tale obbligo permane in capo ai genitori sine die, poiché viene meno nel momento in cui il figlio, sopraggiunta la maggiore età, consegue l'indipendenza economica dai genitori o nel caso in cui la mancata autosufficienza è conseguenza di una colpevole inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa.

Ed invero, la Suprema Corte precisa che "La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto" ([Cass., 05/03/2018, n. 5088](#); [Cass., 22/06/2016, n. 12952](#)).

In altri e più chiari termini, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne si protrae nel caso in cui questo - anche laddove abbia terminato il proprio percorso di studi - versi, senza sua colpa, in una situazione di dipendenza economica dai genitori, per essersi lo stesso adoperato invano nel reperire un'occupazione lavorativa "in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni" ([Cass. 17183/2020](#); [Cass. 27904/2021](#)).

Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, il Tribunale ritiene che sussistano tutti i presupposti per onerare l'odierno resistente del mantenimento dei figli (...) e (...) (rispettivamente di anni 23 e 21), seppur in misura diversa da quella stabilita con l'ordinanza presidenziale del 28 marzo 2023.

Ed invero, l'esame delle condizioni economiche e reddituali delle parti sopra analizzate (dalle quali emerge che (...) percepisce un reddito complessivo annuo, derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa, di Euro 24.000,00 ed è, inoltre, proprietario di due terreni siti nel Comune di (...) di cui uno in comproprietà con la ricorrente), consente di ritenere che egli disponga di un reddito tale che, avuto riguardo anche all'età della prole ed alle esigenze di vita dei figli ed al loro prevalente collocamento presso la madre, giustifica la corresponsione della somma di Euro 250,00 per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate.

7. In ragione della perdurante convivenza dei figli con la madre deve, invece, confermarsi in favore della ricorrente l'assegnazione della casa familiare.

8. Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente volta al riconoscimento in suo favore del diritto a percepire dal resistente una quota del (...) laddove questo verrà allo stesso liquidato al termine dell'attività lavorativa.

Giova rammentare che il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto (c.d. TFR) - pari al 40% degli anni in cui l'espletamento dell'attività lavorativa del coniuge è coincisa con quelli di matrimonio - sorge soltanto successivamente al divorzio, così come previsto dall'[art. 12 bis L. n. 898 del 1970](#); non potendo, dunque, trovare applicazione in via analogica nel procedimento di separazione, ne

consegue che la domanda promossa da (...) deve essere dichiarata inammissibile per totale ed assoluta carenza dei presupposti normativi stabiliti in materia.

9. Inammissibili sono, infine, le ulteriori domande avanzate dalle parti e, in particolare, quella della ricorrente diretta ad ottenere la suddivisione in pari misura dell'importo percepito dal coniuge a seguito della stipulazione di una polizza assicurativa sulla vita, nonché quella con la quale il resistente chiede che venga posto a carico di entrambi i coniugi il pagamento dei contratti di finanziamento stipulati dal (...) per l'acquisto del terreno di cui essi sono contitolari e della vettura in uso al figlio.

Com'è noto, infatti, il rito previsto dal legislatore per la pronuncia della separazione personale trova collocazione nell'alveo dei riti speciali e non in quello ordinario, cui invece sono soggette le domande avanzate dalle parti.

Soggiacendo, invero, le domande a riti differenti, il cumulo, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, non sarebbe possibile tout court ma solo nell'ipotesi in cui si riscontri un caso di connessione c.d. "qualificata", prevista dagli [artt. 31-32-34-35 e 36](#) c.p.c. e non anche in quelle di cui agli artt. 33 e 104, in cui il suddetto cumulo dipende dalla domanda delle parti.

Non essendo, dunque, dette domande connesse con quella principale di separazione personale, secondo quanto previsto dalle norme sopra richiamate, ma dovendosi piuttosto considerare le medesime assolutamente autonome fra loro, deve escludersi l'ammissibilità di entrambe le domande proposte nel presente giudizio.

10. In considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito, che vede le parti reciprocamente soccombenti, il Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale di Catanzaro Prima Sezione Civile, in composizione (...) definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. (...) del (...) dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di separazione personale dei coniugi promossa da (...) nata a (...) il (...), nei confronti di (...) nato a (...) il (...), disattesa e/o respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (...) e (...) i quali hanno contratto matrimonio civile in (...) in data 24 aprile 2000 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, (...) 2000, (...) n. 7. Parte I, (...) A; 2. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzate da (...) 3. rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da (...) 4. rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente; 5. a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 28 marzo 2023, pone a carico di (...) l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni, (...) e (...) mediante versamento entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno complessivo di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici (...) oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate; 6. conferma l'ordinanza del 28 marzo 2023 relativamente all'assegnazione in favore della ricorrente della casa familiare; 7. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti; 8. ordina all'(...) di Stato Civile del Comune di (...), cui viene trasmessa la sentenza a cura della (...) in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli [artt. 134 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238](#), 49 lett. g) e 69 lett. f) [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#) (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'[art. 10 L. 1 dicembre 1970, n. 898](#), come modificata dalla [L. 6 marzo 1987, n. 74](#); 9. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

## **Conclusione**

Così deciso in (...) nella (...) di Consiglio della Prima Sezione Civile del 20 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2025.